

RISPOSTE ALLE F.A.Q. IN DATA **11/12/2012**

QUESTITO N. 20

All'interno del numero complessivo prestabilito di pagine per la relazione tecnico-illustrativa, è possibile ripartire in modo differente il numero di pagine dei singoli punti da sviluppare al fine, per esempio, dell'inserimento di tabelle e/o grafici?

RISPOSTA:

Il numero di pagine rimane invariato per ogni sub-elemento come definito alla tabella riportata alle pagine 5/6 della Lettera d'invito.

QUESTITO N. 21

1. Considerata la possibilità di modificare, in fase di offerta, la compagine di partecipazione, si richiede di confermare che il Modello "Allegato A" presentato in fase di prequalifica va **ripresentato** a firma di tutti i partecipanti al Costituendo Raggruppamento (**unica dichiarazione firmata da Mandatario e da Mandante**);
2. L'allegato A/bis, invece, va presentato **solo** dai nuovi soggetti.

RISPOSTA:

L'allegato A va presentato per ogni nuovo partecipante e conseguentemente l'allegato A/bis qualora se ne presentasse la necessità in riferimento al nuovo partecipante.

QUESTITO N. 22

In vista della definizione del Costituendo Raggruppamento le chiedo conferma che non sono richiesti requisiti minimi (fatturato, lavori eseguiti) all'eventuale Mandante per lo svolgimento delle attività (es. Direzione Lavori, coordinamento sicurezza, ecc.). La corrispondenza, pertanto, è solo fra quote di partecipazione all'ATI (da dichiarare nella dichiarazione di impegno ATI) e i requisiti posseduti.

RISPOSTA:

Non sono richiesti requisiti minimi per la partecipazione. Si ricorda, però, che la professionalità del team è oggetto di valutazione.

QUESTITO N. 23

In considerazione dei numerosi quesiti pervenuti, se è prevista una proroga relativamente alla data di scadenza della gara?

RISPOSTA:

No, si confermano le scadenze riportate nella lettera d'invito.

QUESTITO N. 24

Al punto g) dell'allegato B viene richiesto di indicare i nominativi dei professionisti che svolgeranno le prestazioni, e vengono elencate 4 figure professionali. A tal proposito si chiede se un professionista possa ricoprire più di un ruolo o se invece debbano essere indicati quattro nominativi distinti?

RISPOSTA:

Non sono stati posti vincoli in tal senso fatto salvo il rispetto e la sostenibilità di quanto prescritto nel disciplinare d'incarico e quanto eventualmente offerto dal concorrente.

QUESTITO N. 25

Si chiede se è consentita:

1. la possibilità che due raggruppamenti invitati a produrre l'offerta economica, possano riunirsi in un unico raggruppamento come costituendo raggruppamento di società/professionisti;
2. se possono essere omesse le dichiarazioni, secondo quanto prescritto nella fase di qualifica, essendo le stesse già rese in tale fase.

RISPOSTA:

In riferimento ai quesiti di cui sopra si evidenzia che:

1. si ritiene possibile nel caso in oggetto la riunione dei due raggruppamenti;
2. se non vengono inseriti nuovi soggetti non sarà necessario ripresentare le dichiarazioni se nulla è mutato.

QUESTITO N. 26

Offerta tecnica, punto B.2 - Per la redazione della Relazione Tecnica Illustrativa viene indicato un numero di pagine per ogni criterio; pensando che la relazione metodologica si basa su punti di forza che il gruppo di progettazione vuole esprimere evidenziando una caratteristica piuttosto che un'altra, interpreto che il numero di pagine indicato sia da ritenersi puramente una guida e quindi indicativo.

RISPOSTA:

Il numero di pagine indicato per ogni criterio non è indicativo ma rappresenta un vincolo nello sviluppo della relazione. Si evidenzia per tanto che le pagine che per ogni criterio superassero il limite massimo imposto nella lettera d'invito non saranno oggetto di valutazione.

QUESTITO N. 27

In relazione all'affidamento di incarico di cui all'oggetto, a cui il nostro studio è stato invitato a partecipare in RTP, al fine di evitare eventuali futuri motivi di contestazione e/o di impugnazione della procedura di gara, vogliamo segnalare come la richiesta di presentazione di cauzione provvisoria prima (e definitiva poi), mutuata dalla richiesta di manifestazione di interesse, sia illegittima. La richiesta di manifestazione di interesse la giustificava in quanto riferita alla sola attività di Direzione Lavori, essendo esclusa per i progettisti la possibilità di richiedere altre garanzie rispetto a quelle di cui all'art. 111 del D.Lgs. 163/06 (ex polizza Merloni). Per inciso, tale assunto viene poi di fatto negato in quanto l'importo richiesto è pari ad € 6.390,00, corrispondente al 2% dell'INTERO onorario (progettazione compresa) e non al 2% della parte di onorario relativo alla sola DL.

L'attività di Direzione Lavori, così come quella relativa alla Sicurezza in fase di Esecuzione, sono però esplicitamente ricomprese tra le attività di competenza del progettista (art. 90 comma 1 del D.Lgs. 163/06, art. 252 comma 2 del D.P.R. 207/10). La sezione V del Consiglio di Stato, con sentenza n° 1231 dd. 13/03/2007 riconosce esplicitamente tale assunto ritenendo illegittima la richiesta di cauzione in caso di affidamento di incarico non solo di progettazione, ma anche di DL e Sicurezza in esecuzione. L'AVCP ha poi fatte proprie le conclusioni del Consiglio di Stato nella Determinazione n° 6 del 2007 relativa alla garanzie da fornirsi da parte dei progettisti. Si faccia inoltre riferimento al Parere n° 152 dd. 14/09/2011 della stessa AVCP, in cui viene esplicitamente sottolineato come per le attività di cui sopra, ritenute distinte dall'esecuzione dell'opera, non sia legittimo richiedere la cauzione di cui sopra.

A seguito di quanto sopra esposto, in spirito di collaborazione ed al fine di evitare possibili successive situazioni spiacevoli, si chiede che la richiesta di presentazione della cauzione provvisoria di cui a pag. 3 della Lettera di Invito venga stralciata.

RISPOSTA:

Si accoglie parzialmente quanto sopra in quanto, facendo riferimento all'art. 268 D.P.R. 207/2010 s.m.i., le garanzie vanno rese anche per "servizi di cui all'articolo 252, con esclusione della redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento, e ai compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento". È per tanto legittima la richiesta di garanzie sull'attività di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Si rettifica in tal senso quanto riportato nella lettera d'invito a pagina 3 in quanto la cauzione provvisoria dovrà garantire un importo pari a € 3.470,00 invece dei € 6.390,00 previsti al punto 4), come da comunicazione inoltrata ai partecipanti ai recapiti autorizzati nella fase di qualifica.